

ALLEGATO A Individuazione delle risorse decentrate

ART. 1

Ammontare del fondo di cui all'art 31 CCNL 22.01.2004

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in applicazione dell'art 31 del CCNL del 22.01.2004 è stato costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 12 agosto 2011.
2. Tale fondo risulta, pertanto, costituito:
 - a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2004 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL. In applicazione della dichiarazione congiunta n 18 del CCNL del 22.01.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;
 - b) dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
 - c) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente (art 17, comma 5, CCNL, come confermato dall'art 31, comma 5 del CCNL del 22.01.2004).
3. Le somme non utilizzate nell'anno precedente non sono computate ai fini dell'applicazione dell'art 9, comma 2 bis del D. L. 78 /2010 che dispone che :”a decorrere dal 1^ gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, non può superare il corrispondente importo ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”, in quanto di competenza dell'esercizio precedente.

ART . 2

Riduzione del Fondo

La legge di conversione del D. L. n 78/2010 ha introdotto con il comma 2-bis l'obbligo di riduzione del fondo delle risorse decentrate in proporzione al personale in servizio. A parere della RGS tale riduzione deve essere operata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la media aritmetica dei presenti rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale costituisce la misura della variazione da operarsi sul fondo.

ART. 3

Il totale del fondo delle risorse decentrate a seguito della decurtazione obbligatoria prevista dall'art 9, comma 2 – bis della Legge 122/2010 **ammonta ad € 113.846,77 (tab. 1 e 2)**.